

(N. 606)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SALARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1954

Modifica dell'articolo 582 del Codice penale, concernente la lesione personale.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 582 del vigente Codice penale, dispone:

« Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non concorre alcuna delle circostanze prevedute dagli articoli 583 e 585, il delitto è punito a querela della persona offesa ».

L'articolo 583 prevede le varie ipotesi di lesione grave o gravissima per la durata e le conseguenze della malattia, mentre l'articolo 585 stabilisce:

« Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583, 584 la pena è aumentata da un terzo alla metà se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed è aumentata fino ad un terzo se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive ».

Gli articoli 576 e 577 prevedono un aggravamento della pena quando il fatto è commesso, tra l'altro, contro l'ascendente o il discendente, il coniuge, il fratello o la sorella, il

padre o la madre adottivi o il figlio adottivo o un affine in linea retta.

La storia del diritto penale ci dimostra che in tutti i tempi un maggior rigore è stato seguito nel punire i reati commessi contro i propri parenti, limitatamente ai discendenti e agli ascendenti.

E le ragioni ne sono evidenti.

Il Codice attuale perseguendo l'indirizzo di un sempre maggior intervento dello Stato nel campo familiare, ha esteso detto rigore anche ai reati tra coniugi e collaterali.

Nulla è da eccepire sulla maggiore gravità della pena ma ciò che non ci sembra da dover approvare è il fatto della perseguibilità di ufficio anche quando la malattia dipendente da lesioni prodotte da persone legate dai vincoli suddetti ha una durata inferiore ai dieci giorni.

Quando si tenga conto che per « malattia » si intende qualsiasi alterazione organica quale l'ecchimosi, è facilmente comprensibile come il più insignificante bisticcio familiare può dar luogo ad ipotesi delittuose del genere.

Un piccolo livido prodotto da uno schiaffo, una scalfittura cutanea prodotta da un'un-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ghia, conducono il coniuge, il figlio o il fratello ecc., innanzi all'Autorità giudiziaria che in questi casi non è rappresentata poi dal Pretore ma addirittura dal Tribunale.

Chi frequenta le aule giudiziarie sa perfettamente come si svolgono detti processi.

La parte lesa, passato il momento d'ira per cui si indusse a recarsi a denunciare il fatto, cerca con tutti i mezzi di salvare l'imputato; il Tribunale, che comprende, si sforza di trovare una soluzione che non violi la legge e riporti la tranquillità in una famiglia, e assolve; ma spesso ciò non è possibile e nella famiglia ritorna invece la discordia, seme di più gravi incidenti.

È uno spettacolo veramente penoso assistere a processi del genere e più penosa è la situazione del giudice posto tra il dovere di applicare la legge e la voce della coscienza che reclama comprensione e pietà.

È umano infatti che nelle famiglie, e specie tra coniugi, accadano delle discussioni vivaci nelle quali è anche facile, con il nervosismo del momento, agitare le mani e prodursi una ecchimosi.

Voler trascinare il responsabile di simili fatti e contro la volontà della parte offesa, innanzi al tribunale, ci sembra cosa ingiusta e controproducente.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 582 del Codice penale è così modificato:

« Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

« Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non è stata prodotta con armi, il delitto è punito a querela della persona offesa ».